

La VI Commissione

Premesso che:

l'esito del referendum del 24 giugno 2016, col quale è stato avviato il processo di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, presenta importanti conseguenze sui mercati finanziari stante l'importanza della London Stock Exchange nel panorama delle borse europee. Una di queste conseguenze è la futura necessità, per i principali operatori bancari e finanziari, di ricollocare le proprie sedi operative all'interno dell'Unione Europea;

la Borsa Italiana, con sede nella città di Milano, è una delle principali piazze finanziarie europee per volume d'affari ed adeguatezza dell'infrastruttura. Al fine di incentivare dunque la riallocazione a Milano delle sedi operative dei principali operatori di mercato, è necessario predisporre un adeguato contesto giuridico nazionale, un set di regole che incentivino gli attori internazionali ad investire in Italia anche sotto il profilo delle risorse umane; in particolare occorre incentivare il rientro dei lavoratori italiani altamente qualificati e specializzati del settore bancario, finanziario ed assicurativo e, più in generale, di tutto il settore economico, che attualmente si trovano all'estero;

per quanto riguarda il contesto normativo, si ricorda che un primo intervento ha riguardato il rientro di professionalità scientifiche e appartenenti al mondo della ricerca: l'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari. La norma prevedeva, per i due periodi di imposta conseguenti al trasferimento, l'imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10 per cento e l'esclusione dalla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Tale norma veniva prorogata con l'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e con articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I benefici sopra descritti continueranno ad essere disponibili per i docenti e ricercatori che inizieranno a svolgere la loro attività in Italia fino al 31 dicembre 2017;

successivamente, la legge 30 dicembre 2010, n. 238, ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero. Il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo. L'articolo 10, comma 12-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge;

tuttavia, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - emanato in attuazione della legge di delega fiscale, legge n. 23 del 2014 - si è provveduto a ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all'estero. Le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima

impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. La norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari ex lege n.238 del 2010. L'articolo 16, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall'estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che - come accennato all'inizio - avevano prorogato l'efficacia della agevolazione ex lege n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015;

da ultimo, l'articolo 1, comma 239 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31 dicembre 2015 di optare (entro il 1° giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

- il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa (la menzionata parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento per lavoratrici o lavoratori);

- in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento);

di fatto, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa. Questo perché i lavoratori contemplati dalla legge n. 238 del 2010 potevano, sì, optare per i benefici fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, ma solo esercitando l'opzione entro la fine di giugno 2016, come chiarito dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate. Il termine per esercitare l'opzione è quindi ormai scaduto. Inoltre, i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010 dureranno fino al 31 dicembre 2017, ma solo per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015. Di conseguenza, le consistenti agevolazioni della citata legge n. 238 del 2010 non sono più operative per i nuovi rimpatriati;

nell'ottica di garantire all'Italia una effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, ma anche del settore assicurativo, bancario, economico e finanziario, nonché attrarre investimenti internazionali, occorre investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia;

sembra necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità le guarentigie fiscali per i cervelli che vogliono entrare nel nostro paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche a coloro che sono di altre nazioni, sempre dotati di quella alta qualificazione;

impegna il Governo

ad estendere a 5 anni la durata del beneficio fiscale del decreto legislativo n. 147 del 2015, con una detassazione decrescente nel tempo e ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche ai lavoratori di nazionalità non europea;

ad introdurre disposizioni di favore specificamente dedicate al settore bancario e finanziario, ampliando ulteriormente la durata o la consistenza del beneficio fiscale;

a chiarire che la detassazione opera anche riguardo al reddito prodotto eventualmente all'estero che, comunque, non deve rappresentare l'attività prevalente e non esclusiva rispetto al reddito di lavoro prodotto in Italia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi;

ad estendere il beneficio fiscale anche all'IRAP, chiarendo che gli emolumenti percepiti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta;

a conferire maggiore certezza al requisito della prevalenza dell'attività lavorativa in Italia;

a rendere più gravose le conseguenze della decadenza dal beneficio, per evitare il mero vantaggio fiscale, eventualmente obbligando il lavoratore a risiedere in Italia per almeno tre anni successivi al trasferimento;

a rendere più stringente la prova della residenza fiscale ai fini della concessione dell'agevolazione, eliminando tuttavia ogni riferimento all'iscrizione all'AIRE;

a consentire che l'esercizio dell'opzione sia fatto dal lavoratore dipendente altamente qualificato al momento dell'assunzione nonché, per monitorare la forza attrattiva della norma, ad inserire per legge, nelle comunicazioni di assunzione, un campo obbligatorio che segnali il lavoratore come soggetto potenziale beneficiario del diritto e la presenza o meno della scelta al Centro per l'Impiego competente. Analoghe informazioni andrebbero riportate sulla dichiarazione dei redditi, per dare evidenza della scelta fatta ed estendere la facoltà di optare anche in fase di dichiarazione dei redditi.